



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n. 18**  
**del 11.05.2013 ore 10.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	P
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	P
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	P

---

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### Dibattito così riassunto:

**Sindaco Repetto Lorenzo Giovanni:** l'aggregazione dei comuni in relazione alla gara per l'individuazione del concessionario del gas comporta per Voltaggio un ritorno al periodo del 1100, allorché si trovò sotto la giurisdizione di Tortona; relativamente ai contenuti di merito ritiene assolutamente difficile che si possano mantenere, sotto il profilo economico, le condizioni attualmente praticate dal concessionario, in quanto la configurazione della gara è tale per cui il corrispettivo a vantaggio del Comune varierà in diminuzione;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D. Lgs. 164/2000, afferente Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 144/1999, ai sensi del quale, fra l'altro:

- il servizio della distribuzione del gas è qualificato quale attività di servizio pubblico (art. 14 comma 1);
- il servizio è affidato, esclusivamente, mediante gara e per periodi non superiori a dodici anni (*ibidem*);
- gli Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane) che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione (*ibidem*, in combinato disposto con il comma 2);
- i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, in cui sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio, contratti di servizio che sono stipulati sulla base di apposito contratto tipo (*ibidem*, in combinato disposto con il comma 3);
- alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'Ente Locale, e, ove realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'Ente Locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio (*ibidem* comma 4);
- la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti, elementi destinati a fare parte integrante del contratto di servizio, e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza (art. 14 comma 6);
- gli Enti Locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, salvo

l'obbligo, in capo al gestore uscente, della prosecuzione della gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, e fatti salvi, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Locale, i poteri sostitutivi in capo alla Regione (*ibidem*, comma 7);

- il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore (*ibidem*, comma 8);
- nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà (*ibidem*, comma 8, come sostituito dall'articolo 24 D. Lgs. 93/2011);
- gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara, il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni, il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa (comma 9, come modificato dall'articolo 24 D. Lgs. 93/2011);
- gli Enti Locali sono tenuti ad adottare le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 164/2000 entro il 01.01.2003, adeguamento che avviene, fra l'altro, mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio (art. 15 comma 1);
- gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, relativamente alla attività di distribuzione, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini per il periodo transitorio di cui all'art. 15 comma 7 (art. 15 comma 5);
- gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso, in quest'ultimo caso essendo riconosciuto un rimborso, a vantaggio dei titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, ed a carico del nuovo gestore, ai sensi dell'art. 14 comma 8 (calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 R.D. 2578/1925), e con esclusione della valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione (*ibidem*);
- decorso il periodo transitorio, l'Ente Locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14 (*ibidem*, comma 6);
- il periodo transitorio è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 (*ibidem*, comma 7);
- è ammessa la possibilità di incremento del periodo transitorio, in misura non superiore a un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione, ovvero due anni nel caso in cui, entro il termine medesimo, l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale, ovvero ancora due anni nel caso in cui, entro il termine prefato, il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale (*ibidem*);

- relativamente agli affidamenti ed alle concessioni attribuiti mediante gara, in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, sono mantenuti per la durata in essi stabilita, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000 (*ibidem*, comma 9);
- relativamente alle concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 L. 784/1980 e s.m.i., nonché dell'articolo 9 L. 266/1997 e s.m.i., è previsto spostamento della decorrenza del periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e del periodo disciplinato dal comma 9 (in particolare decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione del contributo) (*ibidem*, comma 10-bis);
- le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico (articolo 16 comma 2);

**VISTO** l'articolo 1 comma 69 L. 239/2004, afferente riordino del settore energetico, recante interpretazione autentica e novazione del prefato articolo 15 comma 5 D. Lgs. 164/2000, ai sensi del quale, fra l'altro, è previsto che il periodo transitorio di cui al medesimo art. 15 comma 5 abbia termine entro il 31 dicembre 2007, e con la possibilità di proroga, per l'Ente Locale affidante o concedente, di un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;

**VISTO** l'articolo 23 D.L. 273/2005, convertito, con modificazioni, in L. 51/2006, recante proroga del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 comma 5 D. Lgs. 164/2000, al 31 dicembre 2007, nonché automatico prolungamento fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15, e che prevede, altresì, la facoltà di ulteriore proroga di un anno, con atto dell'ente locale concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

**VISTO** l'articolo 46-bis D.L. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2007, come modificato dall'art. 2 comma 175 L. 244/2007, ai sensi del quale:

- con la precipua finalità di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, è demandata ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali (sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), l'individuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 159/2007, dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas (comma 1), intervenuta con D.M. 226/2011;
- i citati criteri debbono tenere conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti (*ibidem*);
- è demandata ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali (su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata), la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'individuazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, nonché la determinazione di misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione (comma 2);
- con precipua finalità di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale (comma 3);

- l'individuazione degli ambiti territoriali deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 159/2007 (*ibidem*);

**VISTO** l'articolo 23-bis comma 1 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, come modificato dall'art. 30 comma 26 L. 99/2009 e dall'art. 15 comma 1, lettera a) bis D.L. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 166/2009 (concernente la disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e con espresse finalità di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettere e) e m) della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, con applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo a tutti i servizi pubblici locali e prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili) ai sensi del quale:

- è fatta espressa salvezza delle disposizioni, fra l'altro, del D. Lgs. 164/2000 e del citato articolo 46 bis D.L. 159/2007 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2007, in materia di distribuzione di gas naturale (comma 1);
- gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46 bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni (sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas), tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali (*ibidem*);
- in ogni caso, l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale (*ibidem*);

**VISTO** il D.M. 226/2011, afferente Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, con particolare riferimento all'articolo 2, in materia di adempimenti del soggetto che gestisce la gara, ai sensi del quale:

- gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali (ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113 comma 13 D. Lgs. 267/2000, ove presente);
- nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, gli Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante;
- il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato I al D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1;
- nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato I senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento di cui all'articolo 3, negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante essendo svolto dal Comune capoluogo di provincia;
- la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.
- salva l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri;

- entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara, ferma la facoltà, da parte dell'Ente locale concedente, di delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente;

**DATO ATTO CHE**, in base a quanto precede:

- la distribuzione del gas configura servizio pubblico
- a norma dell'art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i. il servizio pubblico di distribuzione gas deve essere affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni;
- il mercato del gas naturale è un settore energetico a diritto speciale, ai sensi del citato D. Lgs. 164/2000, emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 L. 144/1999, in attuazione del principio concorrenziale di liberalizzazione del mercato distributivo del gas naturale;
- la disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale è contenuta negli articoli 14 e 15 del citato D. Lgs. 164/2000, i cui ambiti di applicazione si riferiscono sia al sistema degli affidamenti a regime, che alla sorte di quelli in essere durante il periodo transitorio;
- l'art. 46 bis D.L. 159/2007, convertito dalla L. 222/2007, ha stabilito una procedura concertata per la determinazione di ambiti minimi di utenza ed ambiti ottimali, finalizzati a favorire l'aggregazione degli operatori e il recupero d'efficienza del settore ;
- la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (ATEM) è ministeriale, ut supra, e deve tenere conto delle interconnessioni degli impianti già funzionanti, delle peculiarità territoriali e del numero minimo dei punti di riconsegna agli utenti finali;
- elemento essenziale della prima concessione successiva alla scadenza della concessione in corso, è costituito dalla corresponsione, in capo al nuovo gestore, ed a vantaggio del precedente gestore, di una somma pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore;
- il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime;
- pertanto, al di là dell'assetto economico che il Legislatore ha inteso fornire al rapporto fra gestore uscente e gestore entrante, l'elemento critico della gara è costituito dalla valutazione degli impianti e la determinazione del valore industriale residuo (V.I.R.), secondo i criteri di cui all'articolo 5 D.M. 226/2011;

**VISTO** il D.M. 19 gennaio 2011, recante determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del successivo D.M. in data 18.10.2011, recante la determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, il Comune di Voltaggio risulta fare parte dell'ATEM Alessandria 4, in cui il Comune di dimensioni maggiori è Tortona, e che, in tale ambito la Provincia competente è tenuta a convocare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato D.M. 226/2011 gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito per gli adempimenti previsti al comma 1 del D.M. 226/2011 e precisamente per l'individuazione del ruolo di Stazione appaltante ;

**DATO ATTO CHE** tale funzione potendo essere svolta, data la complessità e la durata del procedimento, dal Comune con maggiore numero di abitanti, e quindi presumibilmente dotato di struttura idonea, il Comune di Tortona, riflettente tale requisito, ha fornito la propria disponibilità ad esercitare il ruolo di stazione appaltante;

**DATO ATTO CHE** appare opportuno, nella presente sede, quale adempimento prodromico, operare l'individuazione del comune capofila della complessa procedura di selezione del concessionario, che si individua nel comune di popolazione superiore nell'ambito territoriale di riferimento, in particolare Tortona;

**DATO ATTO CHE** la presente deliberazione è adottata in ossequio all'articolo 42 D. Lgs. 267/2000, avendo lo scopo di dettare l'organizzazione del servizio pubblico della distribuzione del gas;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

**con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 13;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 13;**
- **voti favorevoli: 13;**
- **contrari: 0;**

## **DELIBERA**

1. Di procedere alla gestione in forma associata della procedura di individuazione del concessionario del servizio della distribuzione del gas sul territorio tramite gara e della successiva gestione dei rapporti con il gestore;
2. Di individuare nel Comune di Tortona il soggetto capofila nella procedura di individuazione del concessionario del servizio della distribuzione del gas sul territorio tramite gara e nella successiva gestione dei rapporti con il gestore.

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti: favorevole, ma con il rilievo che, operando richiamo al testo di deliberazione redatta, risulta essenziale la corretta determinazione del V.I.R., che è idonea, ove eccessiva, ad influenzare lo standard del servizio da parte del nuovo concessionario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Avv. Gian Carlo RAPETTI

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

( *Repetto Ing. Lorenzo Giovanni* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **20/07/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **04/08/2013**  
Dalla Residenza Comunale, li **20/07/2013**.

**IL MESSO COMUNALE**

( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )